

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE-PARRUCCHIERE, ESTETISTA
TATUAGGIO E PIERCING**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 - 29/xi/07

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

TITOLO II ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 6 Esercizio dell'attività

TITOLO III ATTIVITA' DI ESTETISTA

- Art. 7 Requisiti
- Art. 8 Abilitazione all'esercizio della attività
- Art. 9 Esercizio dell'attività

TITOLO IV NORME COMUNI ALLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE, ESTETISTA

- Art. 10 Domanda di autorizzazione e denuncia di inizio dell'attività
- Art. 11 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
- Art. 12 Subingresso
- Art. 13 Trasformazione dell'impresa
- Art. 14 Trasferimento
- Art. 15 Commissione Comunale Consultiva

TITOLO V ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

- Art 16 Esercizio dell'attività

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 17 Norme transitorie
- Art. 18 Disposizioni finali

ALLEGATO A abolizione delle distanze minime fra esercizi

ALLEGATO B Requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali ed igienico sanitari delle attrezzature

ALLEGATO C Prescrizioni igieniche per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento

ALLEGATO D Linee guida per l'esercizio di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a) attività di barbiere e parrucchiere, l'attività che comprende le prestazioni di rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli;
- b) attività di estetista, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, anche mediante l'utilizzo di attrezzature (solarium, idromassaggio.);
- c) attività di tatuaggio, l'attività di colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili;
- d) attività di piercing, l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo;
- e) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- f) requisiti strutturali igienico sanitari, i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività:
 - a) di barbiere e parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modifiche ed integrazioni;
 - b) di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e della Legge Regionale n. 74/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) delimitazioni delle aree e cartografie
 - b) requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali ed igienico sanitari delle attrezzature
 - c) prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività.
- 3) Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed edilizie prescritte da disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
- 4) Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 e dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 74/1994 si applicano a qualunque impresa eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

Art. 3
Principi generali

- 1) La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;
 - c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998;
 - e) Principio del risparmio di spesa e del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 2) Al procedimento di autorizzazione o di denuncia di inizio attività attivato al fine dello svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998.
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme e alle successive modificazioni ed integrazioni contenute:
 - a) nella Legge 161/1963;
 - b) nella Legge 443/1985;
 - c) nella Legge 1/ 1 990;
 - d) nella Legge Regionale n. 74/1994;
 - e) nel D.P.R. 447/1998.

E' sempre ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO II
ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E BARBIERE

Art. 4
Requisiti

- 1) Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di barbiere e parrucchiere occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge n.161/1963, ovvero:
 - i) nel caso di impresa individuale che il titolare posseda la qualifica professionale relativa all'attività;
 - ii) nel caso di impresa gestita in forma societaria ed avente requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443, che la maggioranza dei soci, ovvero, uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;

- iii) nel caso di impresa gestita in forma societaria, ma diversa da quelle previste dalla legge 443/1985, che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso della qualifica professionale;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
 - c) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato b) del presente regolamento;
 - d) che il titolo abilitativo di cui all'art.10 sia valido ed efficace.
- 2) E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
 - 3) E' consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purché i locali adibiti all'attività siano conformi ai requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, previa dichiarazione scritta che consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 5

Abilitazione all'esercizio dell' attività

- 1) L'esercizio dell'attività in seguito all'apertura di nuovo esercizio, al trasferimento di sede in altra zona, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività in seguito, al subingresso, al trasferimento di sede nella stessa zona, alle modifiche e/o ampliamento dei locali, alle modifiche delle attrezzature destinate all'attività oppure la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della relativa dichiarazione. L'ampliamento dei locali è consentito utilizzando esclusivamente locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) o locali contigui e comunicanti al locale di attività.

Art. 6

Esercizio dell'attività

- 1) Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate , a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art.4
- 2) I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure, così come previsto dall'art.9 della legge 4 gennaio 1990 n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) I barbieri e parrucchieri possono, nei locali in cui svolgono l'attività o in quelli adiacenti, vendere alla clientela quanto strettamente occorrente alla prestazione del servizio, senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
- 4) Nel locale di esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività e le eventuali integrazioni;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 7 Requisiti

- 1) Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 74/1994 ovvero:
 - i) nel caso di impresa individuale che il titolare possenga la qualifica professionale relativa all'attività;
 - ii) nel caso di impresa gestita in forma societaria ed avente requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443, che la maggioranza dei soci, ovvero, uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente. In ogni caso i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale come disposto dall'art.4 comma 2 della L. 1/1990;
 - iii) nel caso di impresa gestita in forma societaria, ma diversa da quelle previste dalla legge 443/1985, che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso della qualifica professionale. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale come disposto dall'art.4 comma 3 della L. 1/1990;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
 - c) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - d) che il titolo abilitativo di cui all'art. 10 sia valido ed efficace.
- 2) E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
- 3) E' consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, oppure presso apposita sede designata dal committente, purché i locali adibiti all'attività siano conformi ai requisiti di cui all'allegato c) del presente regolamento, previa dichiarazione scritta che consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 8 Abilitazione all'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio dell'attività in seguito all'apertura di nuovo esercizio, al trasferimento di sede in altra zona, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività in seguito, a subingresso, a trasferimento di sede nella stessa zona, alle modifiche e/o ampliamento dei locali, alle modifiche delle attrezzature destinate all'attività oppure la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della relativa dichiarazione. L'ampliamento dei locali è consentito utilizzando esclusivamente locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) contigui e comunicanti al locale di attività.

Art. 9

Esercizio dell'attività

- 1) Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art.7.
- 2) Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli adiacenti, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
- 3) Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività, e le eventuali integrazioni;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITA' ALLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE, ESTETISTA

Art.10

Domanda di autorizzazione e denuncia di inizio dell'attività

- 1) La domanda di autorizzazione di cui agli art. 5 comma 1 e 8 comma 1 e la denuncia di inizio dell'attività di cui agli artt.5 comma 2 e 8 comma 2, da redigersi sulla modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, e sul sito Internet del Comune devono contenere:
 - a) dati anagrafici del richiedente/denunciante,
 - b) dati dell'impresa;
 - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali da parte del titolare o del direttore dell'impresa o della maggioranza dei soci;
 - d) certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane (eventuale);
 - e) ubicazione dei locali;
 - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità nel rispetto delle vigenti normative in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
 - g) dichiarazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento resa da tecnico abilitato;
 - h) dichiarazione attestante la conformità dei macchinari a quelli elencati nell'allegato della legge 1/1990 (nel caso di attività di estetista);
- 2) Devono essere allegati:
 - i) relazione descrittiva delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
 - ii) dichiarazione a firma di un tecnico abilitato della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
 - iii) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi a firma di un tecnico abilitato;

- iv) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato dei locali ;
 - v) certificazione di conformità degli impianti;
 - vi) copia dell'atto costitutivo in caso di società;
 - vii) copia dell'atto notarile che legittima la cessione dell'attività con indicazione degli estremi della registrazione, oppure in luogo dell'atto, quando ancora non disponibile al momento della dichiarazione di subingresso, certificazione notarile che attesti il trasferimento dell'attività;
- 3) La domanda di autorizzazione priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), b), c), e), è dichiarata irricevibile.
 - 4) La dichiarazione di inizio attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), b), c), e), e della documentazione indicata al punto 2 è dichiarata irricevibile e inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
 - 5) La domanda di autorizzazione e denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (ognuna firmata in originale), compresi gli allegati firmati da un tecnico abilitato.
 - 6) Per la cessazione dell'attività occorre presentare dichiarazione di cessazione contenente gli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e) e la data di effettiva cessazione e restituire l'atto di autorizzazione o di denuncia di inizio attività che ne legittimava l'esercizio.

Art. 11

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

- 1) Ove emerga il venir meno di taluno dei requisiti di cui all' art. 4 o all'art.7 il Comune provvede nei seguenti modi:
 - a) comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto all'inibizione dell'esercizio dell'attività, dispone, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa e assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere esercitata;
 - b) in caso di mancata regolarizzazione adotta gli atti conseguenti, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- 2) L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
 - i) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di efficacia dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività;
 - ii) sospenda l'attività per oltre sei mesi consecutivi, senza un motivo giustificativo previsto dal presente articolo;
 - iii) siano trascorsi cinque anni dalla data del decesso del titolare senza che gli eredi abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale.

Qualora il titolare dimostri di non avere potuto aprire entro il termine di sei mesi oppure mantenere aperto l'esercizio per impossibilità derivate da circostanze quali infortunio sul lavoro, sinistro debitamente documentate da certificato medico, oppure per lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è già svolta l'attività, sfratto esecutivo non dovuto a morosità, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di dodici mesi.

La decadenza non opera nei casi di calamità naturale oppure di malattia, gravidanza, servizio militare, qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.

Art.12 Subingresso

In caso di subingresso in seguito ad affitto o a cessione d'azienda o di ramo d'azienda (nel caso in cui il titolare di un'attività di parrucchiere ed estetista ceda una delle due) gli interessati devono presentare previamente al Comune la denuncia di inizio di attività di cui all'art.10, ad esclusione del punto h). Deve inoltre essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche ed allegata copia del contratto di cessione d'azienda o ramo di essa.

In caso di morte del titolare, gli eredi, previa comunicazione scritta al Comune entro i termini previsti in materia di successione mortis causa, possono continuare ad esercitare l'attività per un quinquennio anche in assenza della qualificazione professionale, purché venga comunicato che l'attività viene svolta da una persona dotata della necessaria qualifica professionale;

Qualora gli eredi o uno degli eredi, decorso tale quinquennio, vogliano continuare l'attività, devono presentare comunicazione di subingresso, che attesti la presenza dei requisiti professionali e morali dell'erede subentrante e atto notorio di rinuncia alla prosecuzione dell'attività degli eredi non interessati;

Art.13 Trasformazione dell'impresa

La trasformazione della natura giuridica di un'impresa esistente, è soggetta a comunicazione.

Nella comunicazione deve essere allegato l'atto costitutivo della nuova impresa, se trattasi di società. Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e, nel caso di attività di estetista, dichiarata la conformità dei macchinari usati a quelli elencati nell'allegato alla legge 1/1990.

Devono inoltre essere autocertificati i requisiti soggettivi (moralì e professionali) di coloro che costituiscono la nuova impresa ed in particolare:

nel caso di impresa gestita in forma di società di persone (s.a.s./s.n.c.):

- se l'impresa è artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;

- se l'impresa non è artigiana, occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche professionali relative alle attività;

nel caso di impresa gestita in forma di società di capitali (s.r.l., s.p.a.)

- se l'impresa è artigiana (solo s.r.l.), occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;

- se l'impresa non è artigiana, occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche professionali relative alle attività.

Art.14

Trasferimento

Agli esercizi autorizzati è consentito il trasferimento dell'attività in altri locali all'interno della medesima zona di ubicazione .

Art.15

Commissione Comunale Consultiva parrucchieri ed estetisti

E' abolita la commissione comunale consultiva parrucchieri ed estetisti ai sensi della vigente normativa .

TITOLO V ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art 16

Esercizio dell'attività

Coloro che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing anche contestualmente all'attività di parrucchiere e/o estetista sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998 ed allegate al presente regolamento (allegato E) e ad ogni norma igienico sanitaria che verrà stabilita in materia successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Norme transitorie

Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano intestatarie di autorizzazioni per l'attività di parrucchiere e/o estetista, nei casi di ampliamento o riduzione dei locali oggetto della propria attività, o di trasferimento in altra sede nella stessa zona, devono allegare l'originale dell'autorizzazione contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività. Tale denuncia costituisce il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e deve essere esposta in modo visibile.

Art.18

Disposizioni finali

Sono abrogati il Regolamenti Comunali sulla disciplina delle attività di parrucchieri e Estetiste approvati rispettivamente con Delibere di C.C. n.52 del 28 ottobre 1971 e n 74 del 30 novembre 1998 nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.

Allegato A

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI DI PARRUCCHIERI E

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI DI ESTETISTA

Sono abolite le distanze minime tra gli esercizi oggetti del presente regolamento ai sensi dell'art.9 del DL 7/2007 (Bersani Bis)

Restano fermi i requisiti di qualifica professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Allegato B

REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

BARBIERI E PARRUCCHIERI

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'attività deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

- una zona di attesa,
- una zona per le poltrone lavoro,
- una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio,
- una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia,
- una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purché non ad uso promiscuo), e prevista anche nello stesso vano o locale di lavoro.

La zona dove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione dovrà essere collocata in prossimità delle superfici fenestrate o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata.

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale.

L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.

Gli impianti tecnici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (legge 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali devono rispettare i rapporti di areazione naturale previsti dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'areazione naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dal

regolamento edilizio devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari.

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte facilmente lavabili e disinfettabili ed antisdrucciolo.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre:

- a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce;
- b) dotato di lavello con acqua calda e fredda;
- c) corredato di asciugamano monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

Nel ripostiglio o vano deposito per prodotti di pulizia dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi del D.P.R. 236/1988 e del D.Lgs.31/2001.

Ad uso esclusivo dell'attività dovrà essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica, di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri per ogni posto lavaggio in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio al oltre due terzi di profondità

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I locali dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente devono essere dotati di un campanello di chiamata.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

ESTETISTI

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 10 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla commercializzazione di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

- una zona di attesa
- una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia
- una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte, in particolare:

- MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale,
- MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

La superficie minima dell'esercizio destinata all'attività di estetica (ovvero 10 mq) che comprenda anche le attività di solarium viso, solarium corpo, idromassaggio è aumentata della superficie prevista per ogni singola attività come di seguito indicato:

- SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;
 - SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;
 - IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie con zona di spogliatoio.
- SAUNA: per questa attività è richiesto un ulteriore locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale.
Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.

Gli impianti tecnici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.).

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali devono rispettare i rapporti di areazione naturale previsti dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'areazione naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dal regolamento edilizio devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte facilmente lavabili e disinfettabili ed antisdrucchiolo.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre:

- a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce;
- b) dotato di lavello con acqua calda e fredda;
- c) corredato di asciugamano monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantito la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

Nel ripostiglio o vano deposito per prodotti di pulizia dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988 e del D.Lgs 31/2001.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile,

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I locali dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente devono essere dotati di un campanello di chiamata.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Allegato C

PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

BARBIERI E PARRUCCHIERI

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultano non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U. V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nell'applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc ...).

Gli addetti indossano durante l'espletamento delle mansioni idonee sopravvesti, che dovranno essere di colore chiaro, e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

La biancheria (asciugamani, mantelline etc) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata in proprio in zona allo scopo attrezzata e con temperature adeguate (60°-90°)

Chi esercita oltre l'attività di parrucchiere anche attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili) e/o di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998 ed allegate al presente regolamento e ad ogni nuova norma igienico sanitaria che verrà stabilita in materia.

ESTETISTI

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc ...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U. V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc ...).

Gli addetti indossano durante l'espletamento delle mansioni idonee sopravvesti, che dovranno essere di colore chiaro, e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

La biancheria (asciugamani, mantelline etc) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata in proprio in zona allo scopo attrezzata e con temperature adeguate (60°-90°)

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e succ. modifiche ed integrazioni.

L'estetista che svolge anche l'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili)e/o di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998 ed allegate al presente regolamento ed ogni nuova norma igienico sanitaria che verrà stabilita in materia.

Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.

Allegato D

LINEE-GUIDA PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le procedure che implicano l'impiego, a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezione cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.

Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi.

Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a 3 categorie:

- a) norme igieniche generali;
- b) misure di barriera e precauzioni universali;
- c) misure di controllo ambientali;

E' indispensabile che:

- coloro che effettuano procedure di tatuaggio di piercing chiedano una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti, l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- gli operatori, debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; I .
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;

- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (L. 10.2.89 n. 45);
- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Lavaggio della mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

E' opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore..

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminato dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto. Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

Indicazioni finali

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

- l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;

- l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
- l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
- la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni dal parte delle autorità sanitarie;
- la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;

Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio di piercing su particolari arti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.

Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.
